

(ESTRATTO DI POLIZZA)

GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA N. 51784939-L
Agenzia LIDO DI OSTIA codice ag. 80500
contraente UNAI - UNIONE NAZIONALE AMM.RI D'IMMOBILI
Via Castelfidardo, 51 località ROMA c.a.p. 00185 prov. RM
decorrenza ore 24-12-1999 scadenza ore 24 del 26-12-2009

Assicurato e oggetto della garanzia

Si assicura la Responsabilità Civile derivante agli assicurati, a termini di legge, nell'espletamento dell'attività professionale degli Amministratori di Condomini e di immobili non in condominio iscritti alla UNAI e risultanti dai libri dei soci depositato presso l'UNAI medesima.

Si precisa che la polizza non è indicizzata.

A deroga di quanto indicato nel presente contratto ogni rinvio alle Condizioni Generali di assicurazione si intende fatto al modello R01.bis in luogo del modello R01.

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:

(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Con riferimento ad ogni singolo Associato, la garanzia prestata fino alla concorrenza del massimale di L. 200.000.000 (duecentomilioni) inteso quale massima disponibilità per sinistro e periodo assicurativo annuo. Resta tuttavia convenuto che il limite massimo di risarcimento per anno assicurativo da parte della Società non potrà superare in ogni caso la somma di Lire 1.000.000.000 (un miliardo) qualunque sia il numero dei sinistri ammessi all'indennizzo per la totalità degli Associati: Fermo il resto.

AMMINISTRATORI E STABILI CONDOMINIALI:

Condizioni particolari

- 1) L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale:
 - Amministratori di stabili condominiali, svolta nei modi e termini previsti dall'art. 1130 del Codice Civile.
- 2) L'assicurazione comprende:
 - 2.1 la R.C. derivante all'Assicurato per fatto dei dipendenti;
 - 2.2 la proprietà e l'utilizzo di proprio hardware usato esclusivamente per lo svolgimento delle attività suindicate;
 - 2.3 l'acquisizione di dati, la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da centri di raccolta su idonei supporti (nastri, dischi, ecc.) proprio e/o di terzi e secondo le modalità ed i tracciati concordati con i clienti, e le eventuali necessarie operazioni di codifica e controlli con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi compresa la microfilmatura e la lettura ottica;
 - 2.4 la elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di calcolo e stampa mediante apparecchiature (elaboratori elettronici, terminali, ecc.) proprie utilizzando software di terzi sulla base di dati ed indicazioni forniti dai clienti;
 - 2.5 i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
 - 2.6 i danni conseguenti a danneggiamento, incendio e furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione. L'Assicurato s'impegna a conservare ed a far conservare ai propri clienti presso le rispettive sedi, un esemplare dei supporti che consentano il ripristino della procedura e dei dati. La Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari, anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato, quali ad esempio:

tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi, di programmazione;

- 2.7 le sanzioni di natura fiscale, le multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso.
- 3) L'associazione non comprende:
 - 3.1 la proprietà e la gestione di centri elaborazione dati che svolgano attività diverse da quelle strettamente connesse all'attività professionale descritta all'art.1;
 - 3.2 il pagamento di multe ed ammende, ad eccezione di quanto previsto dal presente art.2;
 - 3.3 i danni conseguiti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
 - 3.4 i danni a persone (morte e lesioni personali), nonché i danneggiamenti a cose che non siano quelli previsti dagli art. 2.5/2.6/6/7/8,
 - 3.5 i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
 - 3.6 i danni conseguiti a omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
 - 3.7 i danni conseguiti a omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
- 4) L'associazione è operante per i danni derivati da comportamento colposo posto in essere e denunciato durante il periodo di validità del contratto:
 - 4.1 in caso di cessazione dell'attività con cancellazione dell'Albo professionale per raggiunti limiti di età, malattia o morte, l'assicurazione vale per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso il contratto, con un massimo di un anno, dalla cessazione del contratto.
Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri.
L'operatività di tale astensione è subordinata a:
 - specifica richiesta dell'Assicurato o dai suoi aventi diritto entro tre mesi dal verificarsi di uno dei suindicati eventi;
 - impegno dell'assicurato o dei suoi aventi diritto a non stipulare con altre Compagnie, anche dopo la scadenza contrattuale, identiche coperture, sotto pena di scadenza dell'assicurazione.Per i sinistri indennizzabili ai sensi del presente articolo, il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione del contratto.
 - 4.2 Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca altra, in corso con l'infrascritta Società, senza soluzione di continuità per i sinistri conseguenti a comportamento colposo posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita la garanzia opera nei limiti previsti dalla polizza stessa.
- 5) Il massimale indicato in polizza, rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa. L'assicurazione è prestata con uno scoperto pari 1/10 dell'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di L. 500.000.
 - 5.1 Per i danni di natura fiscale il massimale indicato in polizza per evento e per anno assicurativo s'intende ridotto a 1/3 e la garanzia è prestata con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di L. 800.000.
 - 5.2 Gli scoperti dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto alla garanzia, farli assicurare da altre Società.
 - 5.3 Il massimale per anno assicurativo s'intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo.
 - 5.4 Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
 - 5.5 Resta inoltre convenuto che tutti i danni occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione e derivanti da un medesimo errore od omissione professionale – anche se commesso nell'ambito di diversi mandati o in successivi

anni solari – saranno considerati come avvenuti durante l'anno assicurativo nel corso del quale si è verificato il primo comportamento colposo.

- 5.6 Qualora la polizza sia intestata ad uno Studio Associato (Associazione di Professionisti) ed in uno stesso sinistro fosse coinvolta la responsabilità di più componenti lo studio, il massimale assicurato si intende raddoppiato (con il massimo di L. 1.500.000.000).
- 6) La garanzia comprende altresì la responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, tra cui i clienti, per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori, sostituiti di concetto e dai dipendenti in genere.
- Questa specifica garanzia opera nell'ambito del massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, senza l'applicazione dello scoperto previsto dal precedente art. 3).
- 7) A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'INAIL la qualifica di terzi, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro col limite massimo di 1/4 per ogni prestatore di lavoro infortunato, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti costituenti reato colposo, perseguibile d'ufficio, commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.
- 8) La Società presta anche l'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione e le persone summenzionate siano munite di regolare patente di abilitazione.
- La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.
- Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lettera a) e b) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- L'assicurazione viene prestata con una scopertura di L. 5.000.000 per ogni sinistro nel senso che la Società interverrà solo per l'eccedenza rispetto a tale importo e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza.
- 9) Restano ferme le Condizioni Generali di Assicurazione non derogate dalle presenti Condizioni Particolari.

Clausola di precisazione

A completamento di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000).

Per quanto indicato all'art. 3.5 delle Condizioni particolari, si precisa che il riferimento è relativo alle responsabilità del condominio in genere, dei condomini e conduttori residenti o proprietari di unità immobiliari situate negli edifici amministrati dagli assicurati.

Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato in polizza, si precisa che per assicurato, oltre all'UNAI stessa, si intendono i singoli amministratori iscritti all'UNAI.

Firmato

Assicurazioni Generali S.p.A.

Presidenza Nazionale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (MODELLO R01 BIS)

DEFINIZIONI: nel testo la parola "Società" designa la Società Assicurazioni Generali - "Assicurato" la persona fisica o giuridica la

cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
- b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Art. 2

I. - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- II. - L'assicurazione non comprende i danni:
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE

Art. 3 - Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Art. 4 - L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli Stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda,

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Art. 5 - L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

VARIAZIONE NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO E ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DEL FABBRICATO

Art. 6 - L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

VARIAZIONE DI RISCHIO

Art. 7 - Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio – di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Art. 8 - L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Art. 9 - Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Art. 10 - La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

INDICIZZAZIONE DEL PREMIO

Art. 11 - I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in

proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Il presente articolo non si applica qualora non sia stato indicato nel contratto l'indice suddetto e, in tal caso, resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 delle presenti condizioni generali di assicurazione.

RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 13 - Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di cui all'art. 6 quarto comma, come pure nel caso previsto dall'articolo 1896 Codice Civile, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;
- un importo pari al 15% della somma dei premi complessivi pagati (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale), dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso per almeno cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora sia operante l'articolo 11 - Indicizzazione del premio.

RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 - In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto – sempreché stipulato per almeno un anno – è rinnovato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.

COMPETENZA TERRITORIALE

Art. 15 - Abrogato.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Art. 16 - Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

IMPOSTE

Art. 17 - Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 18 - Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.